

dossier

31 agosto 2020

Schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

A.G. n. 191



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 283



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 191

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
Le disposizioni di delega	7
Il Regolamento UE n. 655/2014	11
Lo schema di decreto legislativo	15

Premessa

Lo schema di decreto legislativo A.G. 191 è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento UE 655/2014 che istituisce una procedura per **l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari** al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

A tal fine lo schema di decreto, fra le altre:

- disciplina la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili al debitore, individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore;
- prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale;
- stabilisce che l'ordinanza europea di sequestro conservativo deve essere eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore;
- interviene in materia di patrocinio legale stabilendo che nei procedimenti di impugnazione è necessaria l'assistenza di un difensore;
- apporta una serie di modifiche al TU spese di giustizia in tema di contributo unificato per le procedure introdotte in esecuzione del Regolamento UE 655/2014.

Le disposizioni di delega

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della **legge n. 117 del 2019** (Legge di delegazione europea 2018).

E' previsto che gli schemi di decreto legislativo di adeguamento alla normativa regolamentare, debbano essere adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della economia e delle finanze, e debbano essere preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo **parere**.

Per quanto riguarda i **termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi** della delega, l'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2018, dispone che il Governo debba esercitare la delega per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 655/2014 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (2 novembre 2019) e quindi entro il **2 maggio 2020**. E' tuttavia intervenuta la legge n. 27 del 2020, il cui articolo 1, comma 3 ha disposto, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In particolare, i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 27 - ossia il 30 aprile 2020 - possono essere adottati entro tre mesi da tale data. In ragione di tale disposizione il **termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 2 agosto 2020**.

Considerato tuttavia che lo stesso articolo 5 della legge di delegazione europea 2018 fa rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), trova applicazione l'articolo 31, comma 3, della medesima legge del 2012 prevede che qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o **successivamente**, il termine per la delega è prorogato di tre mesi, il **termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 2 novembre 2020**.

Per quanto riguarda il procedimento per il **parere delle competenti Commissioni parlamentari**, la disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012.

Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere

e che, decorsi **quaranta giorni dalla data di trasmissione**, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Lo schema in esame è stato **trasmesso alle Camere il 31 luglio 2020** e pertanto **il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 9 settembre 2020**. Come già ricordato, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Per quanto riguarda **i principi di delega**, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, **l'articolo 5, comma 3** della legge di delegazione europea 2018 ha previsto anche i seguenti e **specifici criteri**:

- prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico sia **competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato** (lettera *a*) del comma 3);
- prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle **informazioni sui conti bancari** di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 (lettera *b*) del comma 3);
- prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del Presidente del **tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia**, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia. L'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e prevede che il Presidente del tribunale possa, su istanza del creditore e previa verifica del diritto della parte istante, autorizzare il ricorso alla ricerca con modalità telematiche. Il medesimo articolo disciplina in dettaglio la possibilità di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e le procedure da applicare (lettera *c*) del comma 3);
- prevedere che l'impugnazione della **decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo** (di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014) si proponga con ricorso al tribunale in composizione collegiale. È espressamente statuito che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto. L'impugnazione ha ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari (lettera *d*) del comma 3);
- prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo **si applichi l'articolo 678 del codice di procedura civile** il quale ha per oggetto l'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili.

Stabilisce che le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi si applicano anche al sequestro conservativo sui mobili e sui crediti. Risultano quindi applicabili gli articoli 543 e 513 del codice di procedura civile, che regolano rispettivamente il contenuto e la forma dell'atto di pignoramento e la ricerca delle cose da pignorare ad opera dell'ufficiale giudiziario (lettera *e*) del comma 3);

- prevedere che per il **ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo** (procedimento disciplinato dall'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014) sia competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo (lettera *f*) del comma 3);
- prevedere che per il **ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo** (procedimento disciplinato all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014) sia competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza (lettera *g*) del comma 3);
- prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014, che prevede il **diritto di impugnare** la decisione emessa con riferimento al ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, al ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo e agli altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore, sia disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, che disciplina il reclamo contro i provvedimenti cautelari (lettera *h*) del comma 3);

Per quanto riguarda la definizione degli **importi relativi al contributo unificato** (lettera *i*) del comma 3), vengono identificati tre gruppi di procedimenti, ai quali dovranno essere applicati specifici importi. In particolare, il Governo dovrà prevedere che siano applicati:

- per i procedimenti di impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo e di impugnazione delle decisioni emesse con riferimento al ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, al ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo e agli altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore, previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera *b*), e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (DPR n. 115 del 2002);
- per i procedimenti relativi alla domanda di ordinanza di sequestro conservativo, al ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo e agli altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore, previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n.

655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del DPR n. 115 del 2002;

- per i procedimenti relativi al ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo, previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del DPR n. 115 del 2002.

Infine, la lettera *i*) del comma 3, delega il governo ad apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia **ogni altra modificazione e integrazione** necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della **piena attuazione** delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

Il Regolamento UE n. 655/2014

Il Regolamento UE n. 655 del 2014 istituisce una **procedura per l'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC)**, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Tale Regolamento trova la propria base giuridica nell'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, norma che ha codificato il concetto di cooperazione in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali il cui nucleo fondamentale verte attorno al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e stragiudiziarie, legittimando l'intervento europeo per l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Su tale base normativa Con il Libro Verde del 24 ottobre 2006, la Commissione Europea ha esaminato la possibilità di migliorare l'esecuzione delle decisioni in materia di crediti pecuniari in Europa; da tale esigenza è così scaturito il **regolamento (UE) n. 655 del 2014**, che **introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari**, allo scopo di superare le disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016.

Le disposizioni europee (regolamento n. 1215 del 2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, cd. *Bruxelles I bis*, che ha proceduto alla rifusione del regolamento n. 44 del 2001, cd. reg. *Bruxelles*) già prevedevano alcuni strumenti, in favore dei creditori civili e commerciali, volti a ottenere **provvedimenti cautelari nello Stato di esecuzione**, al fine prevenire eventuali attività fraudolente dei propri debitori. Tuttavia era stato da più parti rilevato come la normativa in materia di esecuzione fosse ancora il punto di debolezza dell'area della giustizia civile in Europa, mancando misure effettive di esecuzione e restando l'esecuzione giudiziaria già dichiarata esecutiva in uno Stato membro interamente disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione. La conseguente frammentazione giuridica determinava notevoli ostacoli al recupero transfrontaliero dei crediti, limitando la forza espansiva del mercato europeo a causa della scarsa fiducia degli operatori nella realizzazione concreta dei propri diritti. Proprio per ovviare a tali criticità il legislatore europeo è intervenuto con l'adozione del Regolamento (UE) n. 655 del 2014.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca (ed il Regno Unito).

Il Regolamento si compone di 54 articoli suddivisi in 6 capi:

- il **Capo 1** (artt. 1-4) reca l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni;
- il **Capo 2** (artt. 5-21) disciplina la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo;

- il **Capo 3** (artt. 22-32) disciplina il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione della ordinanza di sequestro conservativo;
- il **Capo 4** (artt. 33-39) interviene in materia di mezzi di ricorso;
- il **Capo 5** (artt. 40-53) reca disposizioni generali;
- il **Capo 6** (art. 54) prevede disposizioni finali.

Finalità del Regolamento è quella di munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare l'esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore. Questo strumento è **l'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari**(OESC), la quale è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno (art. 1 del Regolamento). Il Regolamento si applica ai **crediti pecuniari in materia civile e commerciale con carattere transnazionale** (artt. 2 e 3).

La nozione di «caso transnazionale» è fissata dall'**art. 3**, la cui dizione è chiarita dal considerando n. 10. La transnazionalità è data, essenzialmente, dal fatto che lo Stato in cui si trova il conto corrente bancario da sequestrare non è né quello del domicilio del creditore, né quello del foro competente per la domanda di sequestro (che, come si dirà, è quello comune in base alle regole europee di competenza giurisdizionale).

L'**art. 2** reca esplicite **esclusioni** dalla disciplina, *ratione materiae*. Il Regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale e non concerne: la materia fiscale, doganale, amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio di pubblici poteri; i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti con effetti comparabili al matrimonio; i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari *mortis causa*; i crediti nei confronti di un debitore sottoposto a fallimento, concordato o procedure affini; la sicurezza sociale; l'arbitrato. Inoltre, il Regolamento non si applica ai conti correnti presso banche centrali che fungono da autorità monetarie, né ai conti correnti bancari esenti da sequestro secondo il diritto dello Stato membro.

Con riguardo alla **procedura per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo europea**. L'**art. 5** ammette che la richiesta di sequestro possa essere presentata sia *ante causam* (prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore: art. 5, par. 1, lett. *a*), sia in corso di causa (in presenza di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico) sia in presenza di un titolo (art. 5, par. 1, lett. *b*).

A seconda che il creditore richieda l'emissione dell'ordinanza anteriormente all'instaurazione della causa di merito (o pendente la stessa), ovvero disponendo già di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico,

varia la competenza del giudice che può emettere l'ordinanza: nel primo caso sarà il giudice che dovrebbe pronunciarsi sul merito (**art. 6**, par. 1, con l'eccezione dell'art. 6, par. 2 in materia di controversie dei consumatori), nel secondo quello che ha emesso il titolo esecutivo (art. 6, par. 3). Nel caso in cui, infine, il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 4, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all'uopo designate nello Stato membro in cui è redatto l'atto.

Presupposto comune è, in tutti i casi, che il creditore convinca il giudice della **necessità ed urgenza di proteggere giudizialmente il proprio credito**, in particolare fornendo prove sulla sussistenza del rischio concreto (*fumus boni iuris*: **art. 7**, par. 2) che, senza la concessione della misura, la successiva esecuzione del credito possa essere compromessa (*periculum in mora*: art. 7, par. 1).

Le restanti disposizioni del Capo 2 del Regolamento stabiliscono **norme minime uniformi** del procedimento, come ad esempio i tempi per l'emissione dell'ordinanza, il suo contenuto e l'obbligo di comunicazione (**artt. 17 e 18**), le prove assumibili (**art. 9**), il calcolo degli interessi e l'onere delle spese (**art. 15**), il contenuto dell'ordinanza (**art. 19**), l'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza (**art. 21**). Accanto a queste norme di carattere procedurale, vi sono altresì norme materiali, come quelle relative alla costituzione di garanzia (**art. 12**), alla responsabilità del creditore (**art. 13**) e alle richieste di informazioni sui conti bancari (**art. 14**). **L'art. 11**, rubricato procedura *ex parte*, contempla di fatto un procedimento caratterizzato dall'**assenza di contraddittorio**, senza la preventiva audizione del debitore. Si tratta di una previsione motivata dall'esigenza di garantire il **c.d. effetto sorpresa**, ovvero la circostanza che il debitore non venga informato dell'esistenza della domanda, allo scopo di evitare trasferimenti fraudolenti dei fondi in altri paesi o il ritiro dei beni del debitore. Al debitore è comunicata comunque la divulgazione delle informazioni sul proprio patrimonio dopo 30 giorni (**art. 14**, par. 8). La procedura è scritta e il giudice valuta sulla base delle informazioni e delle prove fornite dal creditore (artt. 8 e 9) relative alla necessità della fondatezza del credito e al rischio di dissipazione del denaro (artt. 7, 12 e 17). In caso di lacune probatorie può chiedere l'integrazione (art. 17, par. 3) o avvalersi di qualsiasi altro metodo appropriato per l'assunzione delle prove (art. 9, par. 1).

Al fine di bilanciare l'assenza dell'iniziale "contraddittorio" il Regolamento prevede, da un lato, una serie di dettagliate ipotesi di responsabilità del creditore (**art. 13**) e, dall'altro, taluni obblighi informativi, quale quello posto in capo al creditore, di notificare al debitore, immediatamente dopo l'attuazione dell'ordinanza, tutti i documenti presentati all'autorità giudiziaria (**art. 18**).

Gran parte della attività processuale, è opportuno evidenziare, sia di parte che giudiziale, può essere espletata per il tramite dei **moduli** previsti dal regolamento di esecuzione del Regolamento in esame.

Il **Capo 3** disciplina il **riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**, in particolare, ai sensi dell'**art. 22**, l'OESC è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza alcuna procedura di esecutività (c.d. *exequatur*). L'ordinanza dev'essere trasmessa tempestivamente alla banca dove è tenuto il conto corrente del debitore affinché quest'ultima provveda al blocco dell'importo indicato (**art. 23**). La notifica o comunicazione dell'OESC al debitore, ex **art. 28**, avviene solo dopo la sua esecuzione. La *ratio* della disciplina è quella di garantire l'effetto sorpresa della misura cautelare europea così da prevenire eventuali atti fraudolenti del debitore.

Il **Capo 4** del Regolamento n. 655/2014 individua i **mezzi di ricorso** di cui dispone il debitore avverso l'OESC o avverso la sua esecuzione. Sono elencati, in particolare, i motivi per cui può essere chiesta la revoca o la modifica dell'ordinanza, ovvero la limitazione o la cessazione dell'esecuzione della stessa, nonché le condizioni, le procedure e i termini per attivare tali mezzi di ricorso. Al debitore è inoltre attribuito il diritto di fornire garanzie all'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC, o all'autorità competente per l'esecuzione, in sostituzione del sequestro, purché tali garanzie siano a concorrenza dell'importo dell'ordinanza ovvero siano garanzie alternative in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui si trovano dette autorità e abbiano un valore almeno equivalente all'importo sottoposto a sequestro. **Gli artt. 33, 34 e 35**, in particolare, prevedono la possibilità per il debitore di contestare l'ordinanza o la relativa esecuzione — sia per questioni di merito che procedurali — subito dopo l'attuazione dell'ordinanza.

Il Regolamento prevede, infine, una serie di **disposizioni generali**, concernenti *inter alia* le spese di giudizio, i costi sostenuti dalle banche, i compensi addebitati dalle autorità, il **regime linguistico** dei documenti da notificare o comunicare al debitore.

Lo schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di **undici articoli**, è volto ad **adeguare l'ordinamento processuale italiano** al Regolamento UE n. 655/2014 che istituisce, come detto, una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

L'articolo 1, recante **disposizioni generali**, prevede che ai procedimenti previsti dal Regolamento UE n. 655/2014 e dal relativo regolamento di esecuzione UE n. 2016/1823 si applicano:

- le norme di dettaglio contenute nel decreto legislativo in esame e
- le norme del codice di procedura espressamente indicate dal medesimo decreto, o comunque richiamate con il limite della compatibilità. Si tratta delle disposizioni contenute nei Libri III (*Del processo di esecuzione*) e IV, titolo I, capo III (Dei procedimenti cautelari) del codice di procedura civile.

In proposito la relazione illustrativa osserva come analoga tecnica normativa sia stata utilizzata dall'articolo 669-*quaterdecies* c.p.c. per estendere, in via generale, le norme del c.d. procedimento cautelare uniforme, "*in quanto compatibili*", agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice e dalle leggi speciali.

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lett.a) della legge di delegazione europea 2018, prevede che nel caso di domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un **credito risultante da atto pubblico** è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico stesso è stato formato.

Si tratta di una previsione che, come sottolinea la relazione illustrativa, è stata introdotta su impulso del legislatore europeo, il quale all'art. 6, par. 4 del Regolamento (vedi *supra*) ha previsto che, per le domande di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondate su un credito risultante da atto pubblico, gli Stati membri debbano designare le autorità giudiziarie competenti con riferimento al luogo "in cui è stato redatto l'atto".

Art. 6 del Regolamento UE 655/2014- Competenza giurisdizionale

1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili.
2. In deroga al paragrafo 1, se il debitore è un consumatore che ha concluso un contratto con il creditore per uno scopo che può essere considerato estraneo all'attività commerciale o professionale del debitore, sono competenti per l'emissione di

un'ordinanza di sequestro conservativo intesa a garantire un credito relativo a tale contratto unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.

3. Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.

4. Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all'uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto.

L'articolo 3, commi 1 e 2, in attuazione del criterio di delega indicato dalle lett. b) e c) del comma 3 dell'art. 5 della legge di delegazione europea 2018, individua il giudice competente per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari.

Per l'acquisizione di tali informazioni è competente -come autorità di informazione - il presidente del Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Nei casi in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Itali, è competente il Tribunale di Roma (**comma 1**).

La ricerca delle informazioni è disposta dal presidente del Tribunale competente, con le **modalità telematiche** di cui all'articolo 492-*bis*, secondo comma, primo e secondo periodo, c.p.c.(**comma 2**).

L'art. 492-*bis* c.p.c. prevede che la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare avvenga su istanza del creditore, dietro espressa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ovvero di un giudice da costui delegato. Grazie a tale autorizzazione, l'ufficiale giudiziario può accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o che le stesse possono consultare, inclusi l'anagrafe tributaria e le banche dati degli enti previdenziali, al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. (secondo comma, primo e secondo periodo, dell'art. 492-*bis* c.p.c.)

Con riguardo alla disposizione in esame la relazione illustrativa sottolinea come essa "riproduce e richiama, quanto a criteri di competenza e modalità, le disposizioni nazionali in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare all'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del Regolamento, limitatamente alle formalità compatibili con le norme europee. Invero, ciò è parso indispensabile alla luce dello strumento introdotto dal legislatore europeo per reperire informazioni sui conti bancari nella fase di rilascio della misura cautelare *de qua*: è stato infatti previsto a livello europeo un meccanismo di cooperazione tra autorità emittenti la misura cautelare e autorità d'informazione presenti nel luogo di esecuzione della misura, volto al reperimento dei dati identificativi dei conti intestati al debitore e detenuti in Stati membri

diversi da quello ove si trova il giudice adito. Dette autorità di informazione possono essere interpellate dalle autorità giudiziarie competenti al rilascio della misura cautelare, le quali agiscono su impulso del creditore ricorrente. A tal fine, quest'ultimo deve, di regola, allegare i motivi in base ai quali ritiene che il debitore abbia dei conti correnti in un certo Stato membro e, se il titolo in suo possesso non è esecutivo, deve anche dimostrare il *periculum*, ovvero sia dare elementi di prova sull'esistenza di un rischio attuale che, ove non si identifichi un conto da pignorare con sollecitudine, la successiva esecuzione del proprio credito sarà verosimilmente compromessa, con conseguente sostanziale deterioramento della propria posizione economica". Ed ancora evidenzia la relazione "Poiché la disciplina sulle modalità di ottenimento delle informazioni è lasciata al diritto nazionale, pur essendo elencate nel regolamento una serie di strade alternative, l'articolo 3 dello ... schema

di decreto legislativo attua quanto indicato dall' art. 14, par. 5, lett. b) del regolamento mediante un rinvio alle modalità telematiche di ricerca delle informazioni detenute in archivi pubblici automatizzati e, più specificatamente, allo strumento di cui all'art. 492-*bis* c.p.c., limitatamente a quanto sia compatibile con la procedura transfrontaliera (secondo comma, primo e secondo periodo di tali articolo). Diversamente, però, dalle modalità di ricerca dei beni previste dal nostro diritto nazionale (artt. 492-*bis*, c.p.c., e 155-*bis*, disp. att. c.p.c.), il meccanismo europeo è connotato dalla sollecita interlocuzione fra le autorità giudiziarie e quelle d'informazione, dialogo al quale resta estraneo il creditore procedente, onerato soltanto formulare apposita richiesta di informazioni nel modulo previsto per la presentazione della domanda di sequestro al giudice".

Art. 14 del Regolamento UE 655/2014- Richiesta di informazioni sui conti bancari

1. Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l'indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l'importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

2. Il creditore presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre

a sequestro conservativo. Qualora l'autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la respinge.

3. Qualora ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti, tranne l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e, se del caso, l'obbligo di garanzia ai sensi dell'articolo 12, l'autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29.

4. Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione si avvale di uno dei metodi previsti in tale Stato membro ai sensi del paragrafo 5.

5. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:

- a) obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro;
- b) accesso dell'autorità d'informazione alle informazioni pertinenti, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;
- c) possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia accompagnato da un provvedimento *in personam* dell'autorità giudiziaria che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'ordinanza di sequestro conservativo; oppure
- d) qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell'ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo.

Indipendentemente dal metodo o dai metodi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità coinvolte nell'ottenimento delle informazioni agiscono con sollecitudine.

6. Non appena abbia ottenuto le informazioni sui conti bancari, l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione le trasmette all'autorità giudiziaria richiedente conformemente all'articolo 29.

7. Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione ne informa l'autorità giudiziaria richiedente. Se, in conseguenza della mancanza di informazioni sui conti bancari, la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l'autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia eventualmente costituita dal creditore a norma dell'articolo 12.

8. Qualora, a norma del presente articolo, all'autorità d'informazione siano fornite informazioni da una banca o sia accordato l'accesso alle informazioni sui conti bancari detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la comunicazione al debitore della divulgazione dei suoi dati personali è differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo.

L'articolo 3, **comma 3**, chiarisce che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non

sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.

L'articolo 4 dello schema, dando attuazione alla **lett. d) del comma 3 dell'art. 5** della legge di delegazione europea 2018 prevede che il **ricorso avverso il provvedimento che respinge anche parzialmente la richiesta di sequestro conservativo** di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale. Più nel dettaglio la disposizione indica la competenza del tribunale in composizione collegiale a conoscere dell'impugnazione di cui all'articolo 21 del Regolamento (cioè quella avverso la pronuncia del giudice singolo che respinge in tutto in parte la richiesta di sequestro conservativo sui conti bancari). Lo stesso articolo 4 precisa che del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

Art. 21 del Regolamento UE 655/2014 - Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo

1. Il creditore ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell'autorità giudiziaria che respinge, in tutto o in parte, la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo.
2. Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata al creditore. È depositato dinanzi all'autorità giudiziaria indicata alla Commissione dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d).
3. Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, al ricorso si applica la procedura ex parte di cui all'articolo 11.

L'articolo 5, in attuazione della **lett. e) del comma 3 dell'articolo 5** della legge di delegazione europea 2018, stabilisce che l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 c.p.c per il **pignoramento presso terzi** successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore. Il comma 2 dell'articolo 5 precisa che la **trasmissione degli atti** di cui all'articolo 23 par. 3, comma 2 del Regolamento è **effettuata dal creditore**.

La disposizione, ancora, in attuazione della **lett. l) del comma 3 dell'articolo 5**, esclude l'applicazione dell'art. 156, primo comma, disp. att. c.p.c al creditore che sia avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione.

Il primo comma dell'articolo 156 disp.att. c.p.c. prevede che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 c.p.c. (*Conversione del sequestro conservativo in pignoramento*) deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla

comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art.498 c.p.c. (*Avviso ai creditori iscritti*).

Con riguardo a quest'ultima previsione la relazione illustrativa evidenzia come tale esclusione sia dovuta al fatto che l'art. 156 è stato coniato per i casi nazionali nei quali il sequestro conservativo viene azionato solo in assenza di un titolo esecutivo e "in vista di una tutela conservativa patrimoniale per la concreta attuazione della futura decisione di merito. Ove invece il sequestro europeo si accompagni ad un titolo esecutivo giudiziale, il pignoramento presso terzi viene promosso necessariamente sulla base di quest'ultimo titolo, non essendo quindi necessario alcun termine perentorio per il deposito dello stesso".

Art. 23 del Regolamento UE 655/2014 - Esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, l'ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell'esecuzione.
2. Tutte le autorità coinvolte nell'esecuzione dell'ordinanza agiscono senza indugio.
3. Se l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la parte A dell'ordinanza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 sono trasmessi, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29. La trasmissione è effettuata dall'autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d'origine.
4. L'ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l'ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall'autorità giudiziaria emittente utilizzando l'appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all'articolo 19.
5. L'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione adotta le misure necessarie affinché l'ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale.
6. Qualora l'ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, conforme all'articolo 19, paragrafo 4, è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione interessato.

Gli articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto in esame concernono i **mezzi di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo**, disciplinati dal Capo 4 del Regolamento (*Mezzi di ricorso*).

In particolare, **gli articoli 6 e 7 individuano l'organo giudiziario competente** a decidere, rispettivamente, sul ricorso contro l'ordinanza europea di sequestro e sull'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro, mentre **l'articolo 8** detta norme che riguardano **l'impugnazione delle decisioni** emesse dai suddetti organi nei richiamati procedimenti e nei procedimenti di revisione

dell'ordinanza che possono aver luogo su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio.

L'articolo 6 stabilisce che per il procedimento previsto dall'articolo 33 del regolamento - ovvero per il **ricorso**, da parte del debitore, **avverso l'ordinanza europea di sequestro conservativo - è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza medesima.**

In linea generale, l'art. 6 del regolamento prevede che l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo è quella competente, secondo la normativa nazionale, a conoscere del merito della richiesta avanzata dal creditore; in attuazione del criterio di delega contenuto all'art. 5, comma 3, lett. f), della legge n. 117/2019, lo stesso giudice, in base all'articolo in esame, diviene altresì competente a decidere sul ricorso del debitore.

Come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il procedimento che porta all'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari avviene *inaudita altera parte*, pertanto i mezzi di ricorso riconosciuti al debitore rivestono particolare importanza ai fini del contemperamento dei contrapposti interessi del creditore alla celerità del procedimento di sequestro e del debitore ad esercitare il proprio diritto di difesa.

Art. 33 del Regolamento UE 655/2014 - Mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo

1. Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l'ordinanza di sequestro conservativo è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi:

- a) non ricorrono le condizioni o i requisiti stabiliti dal presente regolamento;
- b) l'ordinanza, la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 e/o gli altri documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti;
- c) i documenti notificati o comunicati al debitore a norma dell'articolo 28 non rispondevano ai requisiti linguistici di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- d) gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l'importo oggetto dell'ordinanza non sono stati dissequestrati conformemente all'articolo 27;
- e) il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stato pagato in tutto o in parte;
- f) una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l'ordinanza; oppure
- g) la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati.

2. Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la decisione relativa alla garanzia ai sensi dell'articolo 12 è riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti.

Qualora, sulla base di un tale ricorso, l'autorità giudiziaria chieda al creditore di costituire una garanzia o una garanzia aggiuntiva, si applica, se del caso, l'articolo 12, paragrafo 3, prima frase, e l'autorità giudiziaria comunica che l'ordinanza di sequestro

conservativo sarà revocata o modificata qualora la garanzia (aggiuntiva) richiesta non sia costituita entro il termine da essa fissato.

3. Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso se non viene posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera b).

A meno che alla mancata notificazione o comunicazione non sia già stato posto rimedio in altro modo, ai fini della valutazione della concessione o meno del ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), si considera che vi sia stato posto rimedio:

a) se il creditore chiede all'organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine di notificare o comunicare i documenti al debitore; oppure

b) qualora il debitore abbia indicato nella sua domanda di ricorso che accetta di ritirare i documenti presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine e qualora il creditore fosse responsabile di fornire traduzioni e trasmetta a detta autorità giudiziaria le traduzioni richieste a norma dell'articolo 49, paragrafo 1.

L'organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine, su richiesta del creditore a norma del presente paragrafo, secondo comma, lettera a), notifica o comunica senza indugio i documenti al debitore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato dal debitore conformemente al presente articolo, paragrafo 5.

Qualora spettasse al creditore avviare la notificazione o comunicazione dei documenti di cui all'articolo 28, si può porre rimedio a una mancata notificazione o comunicazione solo se il creditore dimostra di aver preso tutte le misure che era tenuto a prendere per l'effettuazione della notificazione o comunicazione iniziale dei documenti.

4. Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso se il creditore non fornisce al debitore le traduzioni richieste dal presente regolamento entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera c).

Si applica, se del caso, il paragrafo 3, secondo e terzo comma.

5. Nella domanda di ricorso a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), il debitore indica un indirizzo al quale i documenti e le traduzioni di cui all'articolo 28 possono essere inviati conformemente al presente articolo, paragrafi 3 e 4, o, in alternativa, indica che accetta di ritirare tali documenti presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine.

L'**articolo 7**, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, lett. g), della legge n. 117/2019, individua nel **tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza** (se persona fisica) **o la sede** (se persona giuridica) l'autorità giudiziaria competente per il procedimento di **opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo** da parte del debitore, di cui all'art. 34 del regolamento. In tal modo, lo stesso tribunale che, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., è competente per l'esecuzione del sequestro conservativo lo è anche per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore.

Art. 34 del Regolamento UE 655/2014 - Mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 35, su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro:

a) è limitata in ragione del fatto che alcuni importi detenuti sul conto bancario dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, o non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell'attuazione dell'ordinanza in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2; oppure

b) cessa per i seguenti motivi:

- i) il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall'ambito d'applicazione del presente regolamento in virtù dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4;
- ii) l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell'esecuzione;
- iii) l'esecutività della decisione giudiziaria la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata sospesa nello Stato membro d'origine;
- iv) si applica l'articolo 33, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) o g). Si applica, se del caso, l'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

2. Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro è fatta cessare se è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

L'**articolo 8** prevede che i procedimenti di impugnazione di cui all'art. 37 del regolamento - ovvero quelli riguardanti l'**impugnazione delle decisioni** emesse nei giudizi di ricorso contro l'ordinanza di sequestro conservativo (art. 33 reg.), di ricorso contro l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (art. 34 reg.) o di revisione dell'ordinanza su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio, tanto nel senso della modifica quanto nel senso della revoca della stessa (art. 35 reg.) - debbano svolgersi secondo la procedura stabilita dall'**art. 669-terdecies c.p.c. in materia di reclamo contro i provvedimenti cautelari**. Tale procedura è stata individuata dal legislatore tramite uno specifico criterio di delega, contenuto nell'art. 5, comma 3, lett. h), della legge n. 117/2019.

La procedura tratteggiata dall'art. 669-terdecies c.p.c. prevede che il reclamo sia proposto al collegio, se riguarda provvedimenti emanati da giudice singolo, ovvero ad altra sezione della stessa corte se si tratta di provvedimenti emanati dalla corte d'appello (o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina), sempre entro il termine di 15 giorni dalla pronuncia o dalla sua comunicazione o notificazione. Il collegio decide entro 20 giorni, con ordinanza non impugnabile, circa la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento cautelare. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia, nei casi in cui l'esecuzione potrebbe arrecare un grave danno, il tribunale o la corte possono disporre la sospensione o subordinarla ad una congrua cauzione.

L'impugnazione deve essere proposta utilizzando l'**apposito modulo** contenuto nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014.

Art. 35 del Regolamento UE 655/2014 - Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore

1. Il debitore o il creditore possono chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l'ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.
2. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo può anche, se il diritto dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare d'ufficio l'ordinanza in ragione di mutate circostanze.
3. Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo di revocare o modificare l'ordinanza o all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro di far cessare o limitare l'esecuzione dell'ordinanza.
4. Il creditore può chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro di modificare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo mediante un adeguamento dell'esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 31 in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.

Art. 37 del Regolamento UE 655/2014 - Impugnazione

Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 o 35. L'impugnazione è presentata utilizzando l'apposito modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

L'**articolo 9** stabilisce che in tutti i procedimenti relativi ai mezzi di ricorso, disciplinati dal Capo 4 del regolamento, **le parti debbano stare in giudizio con l'assistenza di un difensore**. Invero l'art. 41 del regolamento non impone che in tali procedimenti si debba essere necessariamente rappresentati da un avvocato o da altro professionista del diritto, a meno che tale rappresentanza non sia obbligatoria in base al diritto del singolo Stato membro; il legislatore italiano ha quindi operato autonomamente la scelta in tal senso, in analogia con quanto stabilito per procedimenti simili di diritto interno, per i quali è prevista l'assistenza di un difensore.

L'articolo 9, pur non essendo di diretta attuazione di un criterio specifico di delega, trova il suo fondamento nell'art. 5, comma 3, lett. l), della legge n. 117/2019, secondo cui è possibile "apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno". In base a questa norma sono state adottate le

disposizioni dell'articolo in esame e quelle relative al contributo unificato di cui al comma 6-*quater*, lettera d) (v. art. 10 *infra*).

Art. 41 del Regolamento UE 655/2014 - Rappresentanza legale

Nel procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto. Nei procedimenti ai sensi del capo 4 non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che, secondo il diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o dell'autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

L'**articolo 10**, dando attuazione all'art. 5, comma 3, lett. i), della legge n. 117/2019, introduce il comma 6-*quater* all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), al fine di individuare l'entità del **contributo unificato** dovuto per l'instaurazione di uno dei procedimenti di cui al regolamento 655/2014.

In particolare il comma 6-*quater* prevede:

- l'applicazione dell'importo di 98 euro, previsto al medesimo articolo 13, comma 1, lett. b), aumentato della metà ai sensi del comma 1-*bis*, per i procedimenti di impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo (art. 21 reg.) e delle impugnazioni previste dall'art. 37 reg. (v. *supra*) (lettera a); la lettera riproduce quanto enunciato nella disposizione di delega, con riferimento "agli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*", tuttavia soltanto la lett. b) del comma 1 contiene un importo in denaro mentre il comma 1-*bis* prevede l'aumento del contributo della metà per i giudizi di impugnazione. *Andrebbe dunque valutata l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione;*
- la riduzione alla metà, ai sensi del medesimo articolo 13, comma 3, degli importi previsti al comma 1 (che vanno da 43 a 1.686 euro a seconda del valore del sequestro), per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo (art. 8 reg.) e per i procedimenti di ricorso del debitore contro l'ordinanza di sequestro conservativo (art. 33 reg.) o di revisione dell'ordinanza su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio (art. 35 reg.) (lettera b),
- l'applicazione degli importi previsti al medesimo articolo 13, comma 1, per il ricorso del debitore contro l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (art. 34 reg.), che vanno da 43 a 1.686 euro a seconda del valore del sequestro (lettera c);
- l'applicazione degli importi previsti al medesimo articolo 13, comma 1-*quinquies*, per la richiesta di informazioni sui conti bancari (art. 14 reg.), pari a 43 euro (lettera d).

La relazione illustrativa sottolinea come, per l'individuazione degli importi da versare a titolo di contributo unificato, si sia proceduto per analogia rispetto a quanto previsto in giudizi simili di diritto interno (si veda ad es. la lettera a) del comma 6-*quater*, nella quale, avendo essa ad oggetto i giudizi di impugnazione, viene richiamato il comma 1-*bis*, che prevede l'aumento del contributo unificato della metà per la proposizione di giudizi di impugnazione).

L'articolo 11, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.